

Roma, 7 dicembre 2021

Circolare n. 310/2021

Oggetto: Tributi – IVA – Trasporti internazionali – Novità – D.L. n.146/2021 in corso di conversione parlamentare.

Si è lieti di comunicare che il Senato, nel corso della conversione del DL Fiscale indicato in oggetto, ha approvato una disposizione che risolve in maniera positiva la questione del regime Iva nei trasporti internazionali sorta a seguito di un pronunciamento della Corte di Giustizia Europea del 2017 (Causa C.288-16).

In particolare è stato integrato l'articolo 9 del DPR 633/72 specificando che il regime di esenzione Iva ivi previsto si applica quando il trasporto internazionale è commissionato dagli spedizionieri internazionali, oltrechè ovviamente dai diretti esportatori, importatori, titolari del regime di transito e destinatari della merce.

Nella prassi operativa, fino ad oggi, l'esenzione dei trasporti internazionali in export è stata sempre applicata con un criterio oggettivo riferito all'operazione in sé e non in base al committente. Ora con la nuova regola – che si applicherà dall'1 gennaio 2022 – qualora il committente sia un soggetto diverso dalle figure sopra richiamate - il vettore dovrà applicare l'Iva. E' il caso ad esempio di un subvettore che fatturi un trasporto in export ad un autotrasportatore.

La previsione di un termine temporale serve ad evitare la retroattività della norma e rende quindi non perseguibili i comportamenti difformi precedentemente tenuti. Nel contempo, per espressa previsione, sono stati fatti salvi gli eventuali comportamenti progressi che erano già conformi alla richiamata Sentenza UE.

Da mesi Confetra assieme alle Federazioni e Associazioni interessate ha lavorato col Mef fornendo il quadro completo delle conseguenze negative che il recepimento sic et simpliciter dell'interpretazione della Corte di Giustizia Europea avrebbe comportato nella catena logistica: per il passato sarebbe sorto un contenzioso dalle dimensioni devastanti, mentre per il futuro gli spedizionieri internazionali avrebbero maturato crediti Iva insostenibili dal punto di vista finanziario – si tenga presente che la regola vale per tutte le modalità di trasporto – e avrebbe addirittura avuto l'effetto perverso di incoraggiare il ricorso a vettori extraue che, in base alle regole generali dell'imposta, fatturano i trasporti internazionali sempre senza applicazione dell'Iva. D'altronde risulta che anche gli altri Stati comunitari si siano mossi in maniera analoga al nostro Paese.

Si esprime pertanto soddisfazione per il risultato raggiunto che di fatto consente di continuare ad operare come sempre avvenuto finora, salvo casi specifici.

Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei Deputati. Si fa riserva di tornare sull'argomento non appena ci sarà l'approvazione definitiva.

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n. [185/2021](#)*
Allegato uno
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

AS2426
SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 dicembre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

*****OMISSIS*****

Art. 5-septies. - (Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) - 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16.

*****OMISSIS*****

FINE TESTO